



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 14/2024

Ai Magistrati (togati ed onorari)
Alle Segreterie – Magistrati
All'Ufficio *esecuzioni penali* (punto I/C)
All'Ufficio *Giudici di Pace* (punto I/E-3)
SEDE

ed altresì, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
Presidente del C.O.A.- Parma
Presidente della Camera Penale - Parma

E, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.3.2024 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), in vigore dal 4.4.2024. - Linee guida per i Magistrati

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	3
I) PARTE PRIMA - NORME CON DIRETTA INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ DELLA PROCURA.....	3
I/A) - <i>Le modifiche al codice penale</i>	3
I/A-1) - La modifica dell'art. 582 c.p. (Lesioni personali)	3
I/A-2) - La modifica dell'art. 635 c.p. (Danneggiamento)	3
I/B) - <i>Le modifiche al codice di procedura penale: indagini preliminari e dibattimento</i>	3
I/B-1) - Art. 111-bis, comma 4, c.p.p. (Deposito telematico)	3
I/B-2) - Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)	4
I/B-3) - Art. 133-ter c.p.p. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)	4
I/B-4) - Art. 154 c.p.p. (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)	4
I/B-5) - Art. 157-ter c.p.p. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)	4
I/B-6) - Art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)	4
I/B-7) - Art. 412 c.p.p. (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)	5
I/B-8) - Art. 415-bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)	5
I/B-9) - Art. 415-ter c.p.p. (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)	5
I/B-10) - Art. 450 c.p.p. (Instaurazione del giudizio direttissimo)	6
I/B-11) - Art. 598-bis c.p.p. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)	6
I/C) - <i>Le modifiche al codice di procedura penale: la fase esecutiva</i>	6
I/C-1) - Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive)	6
I/C-2) - Art. 676 c.p.p. (Altre competenze)	6
I/D) - <i>Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	6
I/D-1) - Art. 63-bis disp. att. c.p.p. (Comunicazione di cortesia)	6
I/D-2) - Art. 127 disp. att. c.p.p. (Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale)	6
I/E) - <i>Le modifiche alle leggi speciali</i>	7



I/E-1) - Le modifiche alla legge n. 283 del 1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande): art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)	7
I/E-2) - Le modifiche alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale): artt. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) e 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca)	7
I/E-3) - Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace): art. 6 (Archiviazione)	7
I/E-4) - Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) - artt. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo) e 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)	8
II) PARTE SECONDA - NORME RIFERITE ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE.....	8
II/A) - Art. 296 c.p.p. (Latitanza).....	8
II/B) - Art. 304 c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)	8
II/C) - Art. 324 c.p.p. (Procedimento di riesame)	8
II/D) - Art. 420-quater c.p.p. (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).....	8
II/E) - Art. 438 c.p.p. (Presupposti del giudizio abbreviato)	8
II/F) - Art. 456 c.p.p. (Giudizio immediato)	9
II/G) - Art. 459 c.p.p. (Casi di procedimento per decreto)	9
II/H) - Art. 510 c.p.p. (Verbale di assunzione dei mezzi di prova)	9
II/I) - Art. 545-bis c.p.p. (Condanna a pena sostitutiva)	9
II/J) - Art. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice).....	9
II/k) - Art. 89 d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (Disposizioni transitorie in materia di assenza)	9
III) PARTE TERZA - NORME RELATIVE AL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO	10
NOTE DI CHIUSURA	11



Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.3.2024 è stato pubblicato il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, meglio specificato in oggetto, con il quale sono state apportate diverse modifiche, tra l'altro, al codice penale ed al codice di procedura penale, oltre ad alcune leggi speciali

Con separato provvedimento (Direttiva n. 13/2024 del 28.03.2024) sono state fornite *linee guida* alla Polizia Giudiziaria per i profili di specifico interesse; in questa sede, analogo ma ben più ampio provvedimento viene adottato per i Magistrati dell'Ufficio.

L'elaborato è idealmente suddiviso in tre parti:

- I) la **prima parte** è dedicata a quelle norme che hanno una diretta incidenza sull'attività della Procura (codice penale; indagini preliminari; dibattimento; disposizioni di attuazione del c.p.p.; esecuzione penale; leggi speciali);
- II) la **seconda parte** è dedicata a quelle norme riferite all'attività del Giudice e che, solo di riflesso, riguardano la Procura;
- III) la **terza parte** riguarda quelle norme relative al giudizio di secondo grado; in tal caso, però, onde evitare appesantimenti della trattazione, vi sarà il mero richiamo alle norme del decreto legislativo riferite a tale parte per consentirne il rapido reperimento.

I) Parte prima - Norme con diretta incidenza sull'attività della Procura

Vengono di seguito analizzate le novità legislative che incidono direttamente sia sulle indagini preliminari che sui profili dibattimentali di competenza del Pubblico Ministero.

I/A) - Le modifiche al codice penale

In questa sede vengono analizzate le modifiche agli artt. 582 e 635 c.p.

I/A-1) - La modifica dell'art. 582 c.p. (Lesioni personali)

L'art. 582 c.p. (Lesioni personali) ¹ è stato modificato prevedendo -al secondo comma- la procedibilità di ufficio nel caso di aggravante di cui all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, c.p. ², ed eliminando invece il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-octies c.p. ³.

In questo caso si tratta di una modifica solo formale, dal momento che le due norme citate (61, n. 11-octies e 583-quater, comma 2, c.p.) sono praticamente identiche, ed anche prima della presente riforma il reato di lesioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie era perseguibile di ufficio ⁴.

oooo

Questa novità legislativa può servire però a chiarire qualche perplessità; infatti, stante l'identità di contenuto dell'art. 61, n. 11-octies c.p. (in vigore dal 24.9.1990 ⁵) e dell'art. 583-quater, comma secondo, c.p. (in vigore dal 31.3.2023 ⁶), poteva sorgere il dubbio sulla norma da applicare, dal momento che il reato di lesioni aggravato ex art. 61, comma 11-octies, c.p. sarebbe punibile con la reclusione da mesi sei ad anni 4 di reclusione e prevederebbe la citazione diretta a giudizio, mentre il reato di lesioni aggravate ex art. 583-quater, comma secondo, c.p. è punito con la reclusione da 2 a 5 anni di reclusione e prevede la richiesta di rinvio a giudizio.

I/A-2) - La modifica dell'art. 635 c.p. (Danneggiamento)

L'art. 635 c.p. (Danneggiamento) è stato modificato nel quinto comma, primo periodo ⁷, estendendo la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Inoltre (per effetto di un richiamo ad altre norme della c.d. *riforma Cartabia* ⁸), per il reato di danneggiamento su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, commesso prima del 4.4.2024 (giorno di entrata in vigore delle nuove norme), il termine di 3 mesi per la proposizione della querela, se non già proposta, decorre dal 4.4.2024 ovvero dalla diversa data in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, qualora successiva al 4.4.2024.

I/B) - Le modifiche al codice di procedura penale: indagini preliminari e dibattimento

I/B-1) - Art. 111-bis, comma 4, c.p.p. (Deposito telematico)

La lettera a) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 111-bis, comma 4, c.p.p. ⁹, estendendo anche alla persona offesa dal reato l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti, ivi prevista, a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente.



l/B-2) - Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

La **lettera b)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 129-bis c.p.p.¹⁰, relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa:

- inserendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in luogo della precedente locuzione "decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134";

- riformulando il meccanismo di **sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa** attraverso la modifica del comma 4 e l'aggiunta di due nuovi commi, il 4-bis e il 4-ter, stabilendo, in particolare, che:

- durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma attualmente vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili (nuovo comma 4);

- la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari; in tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero (comma 4-bis);

- nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis c.p.p., mentre la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. è disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'art. 304, comma 6, c.p.p., con ordinanza appellabile (comma 4-ter).

l/B-3) - Art. 133-ter c.p.p. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

La **lettera c)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p.¹¹, prevedendo che il **termine di almeno 3 giorni** che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere **abbreviato nei casi di urgenza**, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

l/B-4) - Art. 154 c.p.p. (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

L'art. 154 c.p.p. è stato modificato¹², prevedendo, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, che la **notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa** possa essere **eseguita dalla polizia giudiziaria** nei casi previsti al comma 1, primo periodo (persona offesa che non abbia proposto la querela e non abbia nominato un difensore, dichiarazione o elezione di domicilio mancanti o insufficienti o inadeguate), quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. ovvero quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

l/B-5) - Art. 157-ter c.p.p. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

La **lettera e)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 157-ter c.p.p.¹³, in materia di **notifiche degli atti introduttivi** del giudizio all'imputato non detenuto:

- prevedendo, al comma 1, primo periodo, dell'art. 157 c.p.p. che, in caso di inadeguatezza della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore;

- procedendo, nel resto, sia al comma 1 che al comma 2 dell'art. 157 c.p.p., a delle modifiche solo di natura lessicale.

l/B-6) - Art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

La **lettera i)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 elimina, all'art. 408, comma 3, c.p.p.¹⁴ il riferimento alla **persona sottoposta alle indagini** quale destinatario dell'informazione relativa alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel caso di avviso della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato alla persona offesa che abbia chiesto di ricevere detto avviso, non essendo tale ultimo atto destinato ad essere notificato anche all'indagato.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa si tratta della correzione di un mero refuso, che si risolveva in inutile aggravio degli adempimenti conseguenti alla richiesta di archiviazione.

Per effetto della modifica apportata dalla norma di nuovo conio **l'informazione in parola è dovuta esclusivamente alla persona offesa dal reato.**



l/B-7) - Art. 412 c.p.p. (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)
La lettera *l)* dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 reca alcune modifiche all'art. 412 c.p.p.¹⁵, in materia di **avocazione delle indagini preliminari** da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti, sostituendo il comma 1, modificando il comma 2 ed aggiungendo un nuovo comma 2-*bis*.

Tali modifiche si ricollegano a quelle apportate agli articoli 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p. dalle successive lettere *m)* e *n)* del medesimo art. 1 del d.lgs. n. 31/2024 (v. *infra*). In particolare:

- vengono eliminati i riferimenti alle norme abrogate (artt. 407, comma 2-*bis*, art. 415-*bis*, comma 5-*ter*, c.p.p.);
- viene stabilito che se il PM ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo art. 415-*ter*, comma 2, c.p.p. - introdotto dalla lettera *n)* dell'art. 1 del d.lgs. n. 31/2024 - l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni (a fronte dei precedenti 30 gg.) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

*l/B-8) - Art. 415-*bis* c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)*

Le lettere *m)* e *n)* dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 intervengono sul procedimento incidentale che disciplina il caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'art. 407-*bis* c.p.p. (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione.

In particolare, la lettera *m)* dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqies* e 5-*sexies* dell'art. 415-*bis* c.p.p.¹⁶, di fatto ripristinando il testo vigente prima della riforma-*Cartabia*.

*l/B-9) - Art. 415-*ter* c.p.p. (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)*

La lettera *n)* dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 sostituisce integralmente l'art. 415-*ter* c.p.p., delineando una diversa disciplina che si caratterizza per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in luogo del Procuratore Generale, con conseguente giurisdizionalizzazione del procedimento incidentale di cui trattasi, che in precedenza aveva come interlocutori i due uffici del Pubblico Ministero, di primo e di secondo grado. Il nuovo art. 415-*ter* c.p.p.¹⁷ stabilisce, infatti, che:

- (a) scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero debba depositare in segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al procuratore generale);
- (b) se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, il pubblico ministero possa avanzare al giudice per le indagini preliminari (anziché al procuratore generale) richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate in presenza di determinate ipotesi;
- (c) il giudice per le indagini preliminari, entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, concede, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti previsti dall'art. 407, comma 2, c.p.p.);
- (d) alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-*bis*, comma 2, c.p.p., se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al procuratore generale) affinché il giudice per le indagini preliminari valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta;
- (e) il giudice per le indagini preliminari, quando non autorizza il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrono le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, termine per la cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 415-*bis* c.p.p.; copia del decreto del giudice per le indagini preliminari è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta;
- (f) il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.p.p. (v. *supra*, lettera *l)*), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un



termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal pubblico ministero o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

I/B-10) - Art. 450 c.p.p. (Instaurazione del giudizio direttissimo)

La lettera q) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 450 c.p.p. (Giudizio direttissimo)¹⁸, inserendo la previsione che la citazione a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza; resta invariata la previsione di nullità se l'imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la comparizione davanti al giudice del dibattimento.

I/B-11) - Art. 598-bis c.p.p. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

Il numero 2) della lettera z) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 inserisce al comma 2 dell'art. 598-bis c.p.p. -in tema di "Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti", dopo il primo periodo, un ulteriore periodo, nel quale si prevede che, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal Procuratore Generale.

I/C) - Le modifiche al codice di procedura penale: la fase esecutiva

In questa sede vengono analizzate le modifiche agli artt. 656 e 676 c.p.p., relativi alla fase dell'esecuzione penale.

I/C-1) - Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive)

La lettera cc) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 656, comma 3, c.p.p.¹⁹, prevedendo che, nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà chiedere, nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza o chiedere la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

I/C-2) - Art. 676 c.p.p. (Altre competenze)

La lettera dd) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sull'art. 676 c.p.p.²⁰, modificando il comma 1 ed inserendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, prevedendo che il giudice dell'esecuzione possa applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

I/D) - Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

In questa sede vengono analizzate le modifiche agli artt. 63-bis e 127 delle disp. att. c.p.p.

I/D-1) - Art. 63-bis disp. att. c.p.p. (Comunicazione di cortesia)

L'art. 3, lettera a), del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 63-bis disp. att. c.p.p.²¹ - il quale prevede che, quando l'atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore, la cancelleria o la segreteria debba recapitare al destinatario un "avviso di cortesia" - eliminando il riferimento all'indagato e inserendo l'indicazione degli atti oggetto della comunicazione di cortesia, quali l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna.

I/D-2) - Art. 127 disp. att. c.p.p. (Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale)

L'art. 3, lettera b), del d.lgs. n. 31/2024 -per effetto della sostituzione dell'art. 415-ter c.p.p.- modifica l'art. 127 disp. att. c.p.p.²², il quale, come è noto, pone a carico della segreteria del pubblico ministero l'onere di comunicare periodicamente al procuratore generale una serie di dati relativi ai procedimenti per i quali non sia stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro i termini di cui all'art. 407-bis c.p.p.. In particolare, la lettera b) modifica il comma 1 dell'art. 127 disp. att. c.p.p.:



- rendendo **mensile anziché settimanale l'obbligo di comunicazione** da parte della segreteria del pubblico ministero (punto 1.1 della lettera b);
- specificando, alla lettera a) del comma 1, che nell'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2, c.p.p., non vanno indicati i procedimenti nei quali sia stata formulata la richiesta di differimento ai sensi dell'art. 415-ter c.p.p., salvo che tale richiesta sia stata rigettata (punto 1.2 della lettera b);
- specificando, alla lettera b) del comma 1, che nell'elenco suddetto vanno indicati, altresì, i procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro il termine di 20 gg. fissato dal giudice per le indagini preliminari ovvero dal procuratore generale rispettivamente nelle ipotesi di cui all'art. 415-ter, commi 4 e 5, c.p.p. (punto 1.3 della lettera b);
- sopprimendo, per coordinamento, la lett. c) del comma 1 (punto 1.4 della lettera b);
- abrogando il comma 2 dell'art. 127 disp. att. c.p.p. (punto 2).

I/E) - Le modifiche alle leggi speciali

In questa sede vengono analizzate le modifiche alle seguenti disposizioni legislative:

(a) legge 283/1962

(b) legge 24 novembre 1981 n. 689

(c) decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(d) decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I/E-1) - Le modifiche alla legge n. 283 del 1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande): art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)

Mediante l'art. 4 del d. lgs 31/2024, è stato modificato l'art. 12-ter della legge n. 283 del 1962 (inserito dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, il quale prevede la possibilità di estinguere le contravvenzioni in materia alimentare che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elusione a mezzo di condotte ripristinatorie o risarcitorie, sempre che non concorrano con uno o più delitti, mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione e il pagamento di una quota dell'ammenda comminata per l'illecito), limitando l'estinzione alle sole contravvenzioni per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa, alla pena dell'arresto, con **esclusione, pertanto, delle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda congiuntamente alla pena detentiva**, com'era previsto nella versione originaria di tale norma ²³.

I/E-2) - Le modifiche alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale): artt. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) e 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca)

L'art. 5 del d.lgs. n. 31/2024 modifica:

- l'art. 58, comma 2, della legge n. 689 del 1981²⁴, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità **possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato**, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;
- l'art. 72, comma 4, della legge n. 689 del 1981²⁵, prevedendo che la revoca della pena sostitutiva e la conversione della stessa per la parte residua nella pena detentiva sostituita consegue alla condanna a pena detentiva per un non delitto non colposo commesso **dopo l'applicazione** che durante l'esecuzione della pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria.

I/E-3) - Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace): art. 6 (Archiviazione)

L'art. 6 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000 ²⁶ (Giudice di pace), in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 408 c.p.p. e all'art. 125 disp. att. c.p.p. (abrogato).



I/E-4) - Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) – artt. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo) e 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

L'art. 7 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**:

- sostituendo, nell'art. 59, **comma 1, del d.lgs. 231/2001²⁷**, il riferimento all'abrogato comma 1 dell'art. 405 c.p.p. con quello al vigente comma 1 dell'art. 407-*bis* c.p.p.;
- modificando l'art. 61, **comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 231/2001²⁸**, prevedendo, in analogia con l'attuale formulazione dell'art. 425 c.p.p., che il giudice dell'udienza preliminare emetta sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui gli elementi acquisiti **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente** anziché nel caso in cui risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.

II) Parte seconda - Norme riferite all'attività del Giudice

In questa seconda parte vengono analizzate le norme riferite all'attività del Giudice che, solo di riflesso, riguardano la Procura.

II/A) - Art. 296 c.p.p. (Latitanza)

La **lettera f)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 296, comma 2, c.p.p.²⁹, in materia di latitanza, sostituendo il verbo **provano**, ritenuto incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto **dimostrano**, a proposito degli elementi riportati nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura cautelare disposta e la volontà di sottrarsi da parte del destinatario della stessa.

II/B) - Art. 304 c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)

La **lettera g)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 introduce un ulteriore caso di **sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare**, aggiungendo al comma 1 dell'art. 304 c.p.p.³⁰ una **lettera b-bis**, con la quale si prevede che i termini di custodia cautelare siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo art. 304 c.p.p.).

II/C) - Art. 324 c.p.p. (Procedimento di riesame)

La **lettera h)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 elimina dall'art. 324, comma 2, c.p.p.³¹, relativo al procedimento di riesame, il riferimento normativo all'art. 161, comma 2, c.p.p., superato dall'abrogazione di tale ultima disposizione.

II/D) - Art. 420-quater c.p.p. (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)

La **lettera o)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sull'art. 420-*quater*³², comma 4, lettera *b*), numeri 1) e 2), c.p.p. relativo alla sentenza di **non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato**, prevedendo che tale sentenza debba contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione che l'udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata:

- il **primo giorno non festivo di ottobre** (anziché di settembre) se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno (numero 1);
- il **primo giorno non festivo di marzo** (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno (numero 2).

II/E) - Art. 438 c.p.p. (Presupposti del giudizio abbreviato)

La **lettera p)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 438 c.p.p.³³, in materia di **presupposti del giudizio abbreviato**, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).



II/F) - Art. 456 c.p.p. (Giudizio immediato)

La lettera **q)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024, aggiunge al comma 2 dell'art. 456 c.p.p. (Giudizio immediato)³⁴ un secondo periodo relativo all'avvertimento all'imputato, a pena di nullità, che, qualora non compaia, sarà giudicato in assenza; aggiunge, altresì, il comma 2-bis, il quale prevede che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

II/G) - Art. 459 c.p.p. (Casi di procedimento per decreto)

La lettera **s)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sull'art. 459 c.p.p.³⁵, che disciplina il procedimento per decreto, modificando il comma 1-ter, prevedendo che, quando è stato emesso **decreto penale di condanna** a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo e che, in tal caso, qualora la richiesta di sostituzione venga respinta, il decreto diviene immediatamente esecutivo.

II/H) - Art. 510 c.p.p. (Verbale di assunzione dei mezzi di prova)

La lettera **t)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 sopprime il comma 3-bis dell'art. 510 c.p.p.³⁶ (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limitava la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi fosse una richiesta dalle parti.

Per effetto di tale abrogazione si applica la disciplina generale prevista dall'art. 139 c.p.p., in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

II/I) - Art. 545-bis c.p.p. (Condanna a pena sostitutiva)

La lettera **u)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 sostituisce il comma 1 dell'art. 545-bis c.p.p.³⁷, in tema di condanna a pena sostitutiva, prevedendo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tal modo semplificando il meccanismo vigente che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

La norma di nuovo conio, inoltre, prevede che, quando non sia possibile decidere immediatamente, il giudice:

- subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti ed acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti;
- ovvero, qualora abbia necessità di acquisire ulteriori elementi, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, sospendendo il processo.

Infine, la nuova norma sopprime, al comma 3 dell'art. 545-bis c.p.p., le parole: "*si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689*", in quanto ritenute superflue.

II/J) - Art. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice)

La lettera **v)** dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 inserisce, all'art. 554-ter, comma 1, c.p.p.³⁸ con riguardo alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'art. 424, commi 2, 3 e 4, c.p.p. che dispone:

- l'immediata lettura della sentenza, che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza;
- l'immediato deposito della stessa in cancelleria e il diritto delle parti di ottenerne copia;
- il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

II/k) - Art. 89 d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (Disposizioni transitorie in materia di assenza)

L'art. 8 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 89 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150³⁹, aggiungendovi un ulteriore comma (il comma 5-bis), il quale prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'art. 159, primo comma, numero 3-bis, c.p. nel testo vigente (cioè nei processi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 150), il termine per le ricerche di cui all'art. 420-quater, comma 3, c.p.p. è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il nuovo comma 5-bis dell'art. 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di assenza*) è finalizzato a ricordare la disposizione sostanziale in tema di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, primo comma, numero 3-bis, c.p.,



introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile solo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo, con la previsione di cui all'art. 420-*quater* c.p.p..

Per l'effetto, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p., per i reati commessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

Come è noto, ai sensi dell'art. 159 c.p., il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.); richiesta di rogatoria all'estero (sino al massimo di 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

III) Parte terza – Norme relative al giudizio di secondo grado

Il decreto legislativo 31/2024 contiene diverse modifiche alle norme sul giudizio di appello, che -come specificato in premessa- in questa sede ci si limita ad indicare, rinviando al testo della legge:

- la lettera *z*), nn. 1 e 3, dell'art. 2 reca modifiche all'art. 598-*bis* c.p.p. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- la lettera *aa*) dell'art. 2 interviene sull'art. 599-*bis* c.p.p. (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello);
- la lettera *bb*) dell'art. 2 interviene sull'art. 601 c.p.p. (Atti preliminari al giudizio di appello);
- l'art. 10, commi 1, 2, 3, reca *Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello*, intervenendo sull'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

oooo

La presente direttiva sarà operativa a far data dal 4.4.2024, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31/2024.

Contestualmente alla Direttiva viene diramata la tabella relativa alle lesioni volontarie (articolo codice penale; reato/aggravante; pena edittale; procedibilità; competenza; azione penale), aggiornata con le modifiche apportate all'art. 582 c.p.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 29.03.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
29.03.2024
11:37:33
GMT+01:00



NOTE DI CHIUSURA

¹ Il nuovo testo dell'art. 582 c.p. (Lesione personale) è il seguente (in neretto e in corsivo le modifiche apportate):

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

² L'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, c.p., recita testualmente:

"Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo".

³ L'art. 61, n. 11-octies, c.p. recita testualmente:

"11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività".

⁴ Solo per completezza espositiva si aggiunge che nella relazione illustrativa alla nuova legge si precisa che il richiamo all'articolo 583-quater c.p. ha la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante e non di autonomo reato.

⁵ Testo introdotto con Legge 14 agosto 2020, n. 113

⁶ Testo modificato con D.L. 30 marzo 20123, n. 34

⁷ Il nuovo testo dell'art. 635 c.p. (Danneggiamento) -modificato dalla lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 31/2024- è il seguente (in neretto e in corsivo le modifiche apportate):

"1) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;*
- 2. opere destinate all'irrigazione;*
- 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;*
- 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.*

3) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

4) Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

5) Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

⁸ Il testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 31/2024 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) è il seguente:

"1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto".

⁹ Il nuovo testo dell'art. 111-bis c.p.p. (Deposito telematico) è il seguente (in neretto le modifiche inserite):

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".



¹⁰ Il nuovo testo dell'art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) è il seguente (in neretto le modifiche inserite):

"1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore".

¹¹ Il nuovo testo dell'art. 133-ter c.p.p. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) è il seguente (in neretto le modifiche inserite):

"1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio della facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti".

¹² Il nuovo testo dell'art. 154 c.p.p. (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.



1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria".

13 Il nuovo testo dell'art. 157-ter c.p.p. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ~~in giudizio~~ a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna ~~non effettuato~~ è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'art. 161, comma 4 la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater".

14 Il nuovo testo dell'art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di remissione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni".

15 Il nuovo testo dell'art. 412 c.p.p. (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, comma 3.

2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4".

16 Il nuovo testo dell'art. 415-bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare



l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-bis – 5-sexies – abrogati

¹⁷ Il nuovo testo dell'art. 415-ter c.p.p. (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa) è il seguente (trattandosi di articolo integralmente riscritto, il testo è tutto in neretto):

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:

a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4".

¹⁸ Il nuovo testo dell'art. 450 c.p.p. (Instaurazione del giudizio direttissimo) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.



5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate”.

¹⁹ Il nuovo testo dell'art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

“1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro [di grazia e giustizia] della Giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) norma già abrogata.



10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza”.

20 Il nuovo testo dell'art. 676 c.p.p. (Altre competenze) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

“1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile”.

21 Il nuovo testo dell'art. 63-bis disp. att. c.p.p. (Comunicazione di cortesia) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

“1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito”.

22 Il nuovo testo dell'art. 127 disp. att. c.p.p. (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

“1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter comma 2 del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice;

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

2. abrogato

. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto”.

23 Il nuovo testo dell'art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore) è il seguente:

“Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed elidene le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.



Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apposti modifiche alle stesse".

24 Il nuovo testo dell'art. 58 della legge 24.11.1981, n. 689 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene idonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

25 Il nuovo testo dell'art. 72 della legge 24.11.1981, n. 689 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo".

26 Il nuovo testo dell'art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 (Archiviazione) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale".

27 Il nuovo testo dell'art. 59 del d.lgs. n. 231/2001 (Contestazione dell'illecito amministrativo) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova".

28 Il nuovo testo dell'art. 61 del d.lgs. n. 231/2001 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.



2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente".

²⁹ Il nuovo testo dell'art. 296 c.p.p. (Latitanza) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso".

³⁰ Il nuovo testo dell'art. 304 c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545-bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)".

³¹ Il nuovo testo dell'art. 324 c.p.p. (Procedimento di riesame) è il seguente:

"1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omissso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.



7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro".

32 Il nuovo testo dell'art. 420-quater c.p.p. (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
- e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

- a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
 - 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
 - 2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
- d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6".

33 Il nuovo testo dell'art. 438 c.p.p. (Presupposti del giudizio abbreviato) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato".

34 Il nuovo testo dell'art. 456 c.p.p. (Decreto di giudizio immediato) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.



2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza.

2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3".

³⁵ Il nuovo testo dell'art. 459 c.p.p. (Casi di procedimento per decreto) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale".

³⁶ Il nuovo testo dell'art. 510 c.p.p. (Verbale di assunzione dei mezzi di prova) è il seguente:

"1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3-bis -- abrogato"

³⁷ Il nuovo testo dell'art. 545-bis c.p.p. (Condanna a pena sostitutiva) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.



4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3".

38 Il nuovo testo dell'art. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni".

39 Il nuovo testo dell'art. 89 del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) è il seguente (in neretto le modifiche apportate):

"1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede".